



Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado

A.C. 2392

Dossier n° 168 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
27 aprile 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2392
Titolo:	Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** reca una **delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado**.

La disposizione in commento prevede che il Governo adotti, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, un **decreto legislativo** recante disposizioni per introdurre l'insegnamento dell'educazione musicale, **in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche**, a decorrere dal primo anno scolastico utile successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, come insegnamento negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il medesimo **articolo 1**, alle **lettere da a) a i)**, elenca i **principi e i criteri direttivi** che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. In particolare, il decreto legislativo deve:

- prevedere **almeno 33 ore di lezione annuali** di educazione musicale (**lettera a)**).
- prevedere che i **contenuti dei programmi di insegnamento** e gli **obiettivi specifici di apprendimento** per i differenti percorsi di studio siano elaborati da un'**apposita commissione tecnica** nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, comunque assicurando l'insegnamento di uno **strumento** e del **canto** (**lettera b)**).
- riservare l'**accesso all'insegnamento** dell'educazione musicale a soggetti in possesso dell'abilitazione alle classi di concorso **A-030, A-055 e A-056** che superino un **apposito concorso per titoli ed esami** (**lettera c)**).
- determinare le **modalità di formazione** in ambito musicale degli **educatori** di asilo nido e degli **insegnanti** delle scuole di ogni ordine e grado **già in ruolo** (**lettera d)**).
- **equiparare**, quanto allo **stato giuridico ed economico**, l'insegnante di educazione musicale agli insegnanti delle **altre materie** nel medesimo grado di istruzione (**lettera e)**).
- prevedere che l'**organico degli insegnanti** di educazione musicale sia determinato in ragione di **almeno un'ora settimanale di insegnamento** per ciascun gruppo di bambini dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia e per ciascuna classe delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2 (**lettera f)**).
- garantire il rispetto dell'**autonomia delle istituzioni scolastiche**, con particolare riferimento all'**organizzazione delle attività** e degli **orari** dell'insegnamento dell'educazione musicale, nonché

delle **competenze delle regioni e delle province autonome** di Trento e di Bolzano (**lettera g**)).

- prevedere forme di coinvolgimento di **associazioni**, di **enti del Terzo settore**, di **università** e di **conservatori di musica pubblici** nell'elaborazione delle **attività curricolari** e di **eventuali attività extracurricolari** di insegnamento musicale (**lettera h**)).
- prevedere, **dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione**, in alcuni istituti omogeneamente individuati nell'intero territorio nazionale, e **all'esito di una positiva valutazione** della stessa, la **graduale estensione** dell'insegnamento dell'educazione musicale a **tutte** le istituzioni scolastiche di cui alla presente legge (**lettera i**)).

Il **comma 2** del medesimo articolo 1 precisa che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato **su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata** di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Vi si prevede altresì che lo **schema del decreto legislativo**, corredato della **relazione tecnica** di cui all'[articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sia **trasmissione alle Camere** ai fini dell'espressione dei **pareri** delle **Commissioni competenti per materia** e per i **profili finanziari**, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Infine, l'**articolo 2** reca le **disposizioni finanziarie**, quantificando gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 in **1 milione** di euro per l'anno **2026** e in **3,5 milioni** di euro **annui** a decorrere dall'anno **2027**, a valersi sul **Fondo per le esigenze indifferibili**, istituito dall'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 1, alla lettera d), in tema di determinazione delle modalità di formazione in ambito musicale, sembra piuttosto costituire un oggetto di delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; *si valuti un approfondimento al riguardo*.